

## **Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per il 2023 – Accordo Collettivo Provinciale di Lavoro 31 maggio 2023 – Importo 2023 - Corresponsione dal mese di luglio 2023**

*Con Verbale di Accordo del 31 maggio 2023, le Parti Sociali provinciali hanno provveduto alla verifica e alla determinazione della misura dell'Elemento Variabile della Retribuzione per l'anno 2023, in base a quanto previsto dal C.C.P.L. 20 aprile 2021 e confermato dal C.C.P.L. 31 maggio 2023*

### **Verifica dell'andamento dei parametri territoriali ed erogabilità dell' E.V.R.**

Con **Verbale di Accordo del 31 maggio 2023** che si allega, le Parti Sociali hanno provveduto alla verifica dell'andamento dei parametri 2022/2019 ed alla determinazione dell'ammontare dell' E.V.R. erogabile per l'anno 2023 nella provincia di Torino, secondo quanto previsto dagli Articoli 12 e 46 del vigente CCNL e, in attuazione di tali disposizioni, dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del 20 aprile 2021 e rimarcato dal CCPL 31 maggio 2023.

Per tutti e quattro gli indicatori del triennio 2020/2022 confrontati con quelli del triennio 2019/2021 si sono registrati valori utili al riconoscimento dell'EVR nella **misura piena del 4%** dei minimi contrattuali, secondo quanto disposto dal vigente CCNL edile.

### **Verifica dell'andamento aziendale nel Triennio.**

A norma dell'Art. 38 del CCNL vigente **ogni Impresa dovrà, quindi, procedere alla verifica degli indicatori aziendali**, consistente nel raffronto dei seguenti parametri su due medie triennali:

#### **Indicatore ore di lavoro**

- valore medio ore di lavoro denunciate in Cassa Edile nel Triennio **2020/2022** su valore medio ore di lavoro denunciate in Cassa Edile nel Triennio **2019/2021**. Su richiesta dell'Impresa, la Cassa Edile di Torino potrà fornire i dati risultanti dai Moduli Unici Telematici (c.d. M.U.T.) inviati nell'arco di tempo rilevato.

**A questo proposito precisiamo che l'indicatore delle ore di lavoro degli operai in forza deve rilevare, se presente, l'insieme di tutte le Casse Edili di iscrizione dell'impresa e non solo quella di Torino.**

#### **Indicatore Volume d'Affari**

- valore medio del Volume di Affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali Iva dell'Impresa stessa nel Triennio **2020/2022** su media del volume di affari IVA nel triennio **2019/2021**.

La verifica dei parametri aziendali ha lo scopo di consentire alle imprese, che presentano risultati negativi, di applicare l'EVR in misura ridotta, in presenza di un solo indicatore aziendale pari o positivo, oppure di

non erogare l'EVR, laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi.

### **Determinazione dell' E.V.R.**

In presenza di **entrambi gli indicatori aziendali pari o positivi** l'Impresa erogherà l'EVR per l'anno 2023 nella misura piena di cui alla **Tabella 1** del Verbale di Accordo allegato.

In presenza di **un solo indicatore aziendale pari o positivo** l'Impresa erogherà l'EVR per l'anno 2023 nella misura ridotta di cui alla **Tabella 2** del Verbale di Accordo allegato.

In presenza di **entrambi gli indicatori aziendali negativi** l'Impresa non erogherà l'EVR per l'anno 2023.

### **Procedura sindacale**

**Per avvalersi della possibilità di erogare l'EVR in misura ridotta o di non erogarlo**, l'Impresa dovrà adottare la seguente procedura:

1. l'Impresa dovrà inviare entro il **15 luglio 2023** un'autodichiarazione al Collegio Costruttori Edili ANCE Torino (pec: sindacale.ancetorino@pec.ance.it), alla Cassa Edile (pec: imprese.to00@infopec.cassaedile.it), e alle RSU/R.S.A. **ove presenti in azienda**, utilizzando lo schema allegato e attestante il non raggiungimento di un parametro (**All. 1**) o di entrambi (**All. 2**);
2. il Collegio Costruttori Edili ANCE Torino informerà con sollecitudine le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori in merito alla ricezione di tale comunicazione;
3. le Organizzazioni Sindacali potranno formulare richiesta di un incontro sindacale di verifica di tale autodichiarazione che il Collegio Costruttori ANCE Torino comunicherà all'Impresa;
4. l'Impresa, per il tramite del Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino, dovrà concordare con le Organizzazioni Sindacali la data dell'incontro il quale avrà ad oggetto unicamente la verifica della dichiarazione IVA, nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

L'incontro potrà tenersi anche online.

Ai fini di tale procedura:

#### **le Imprese, iscritte al Collegio Costruttori Edili - ANCE Torino,**

potranno incaricare il Collegio per l'espletamento di tale procedura utilizzando in alternativa i fac-simile di comunicazione allegati (**All. 3 per non raggiungimento di 1 parametro o All.4 per non raggiungimento di entrambi i parametri**) che sostituiscono quelli richiamati al precedente punto 1).

#### **Le Imprese non iscritte al Collegio Costruttori Edili ANCE Torino**

saranno chiamate ad intervenire all'incontro con un proprio rappresentante che potrà richiedere l'assistenza di un funzionario incaricato dal Collegio Costruttori Edili ANCE Torino.

**L'intera procedura dovrà esaurirsi entro 30 giorni dal ricevimento da parte delle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori dell'informativa inoltrata da ANCE Torino.**

L'impresa è autorizzata ad applicare l'EVR in misura ridotta nel caso in cui sia stata verificata, nel corso del confronto, la ricorrenza delle condizioni contrattuali, ovvero quando siano esauriti i termini della

procedura e non sia pervenuta alcuna richiesta di confronto da parte delle Organizzazioni Sindacali.

### **Imprese con soli impiegati**

Per le imprese con soli impiegati, il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato **dai giorni lavorati, così come registrati sul Libro Unico del Lavoro.**

### **Imprese di nuova costituzione**

Per le imprese di nuova costituzione il raffronto temporale, fino al raggiungimento del Triennio, sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

### **Pagamento**

L'EVR, che è un premio annuo, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, dovrà essere liquidato dall'impresa ai dipendenti in forza, da gennaio a dicembre 2023, **a partire dalla retribuzione del mese di luglio 2023**, per gli *operai* sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, **per un massimo di 173 ore mensili** e per gli *impiegati e quadri*, mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, **fino ad un massimo di 12 mesi.**

**Solo per le imprese in regola con l'applicazione dell'EVR nella passata edizione del 2022, l'EVR afferente ai primi sei mesi del 2023 (gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2023), potrà essere corrisposto in unica soluzione, al più tardi con la retribuzione del mese di dicembre 2023, oppure rateizzato, fino ad un massimo di 6 rate, a partire dal mese di luglio 2023.**

**Per i rapporti di lavoro cessati nel corso dell'anno 2023 (fino al 31 maggio 2023) il pagamento sarà effettuato dall'impresa ai lavoratori che ne faranno richiesta e che avranno lavorato effettivamente per la stessa per almeno tre (3) mesi.**

L'E.V.R., così come determinato e conformemente agli Articoli 12 e 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 3 marzo 2022, **non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro edile, come lo straordinario, la gratifica natalizia o tredicesima, l'APE o quattordicesima, il premio di fedeltà, ivi compresi i versamenti in Cassa Edile ed il Trattamento di Fine Rapporto.**

### **Premialità delle Imprese**

Le Imprese edili in regola con l'applicazione dell'EVR potranno beneficiare di una premialità relativa alla contribuzione della Cassa Edile di Torino pari allo 0,50%, indicando un flag sul rispettivo MUT di luglio 2023 alla voce EVR. La premialità in parola sarà valida per i mesi di competenza da giugno 2023 a maggio 2024 compresi. **La Cassa Edile di Torino fornirà tempestivamente ulteriori chiarimenti in proposito.**

### **Tassazione agevolata**

L'EVR, così come disciplinato dagli Articoli 12 e 46 del vigente CCNL, dall'Accordo 20 aprile 2021 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale 30 aprile 2012, confermato dal Verbale di rinnovo 31 maggio 2023 e dal Verbale di Accordo 31 maggio 2023, **presenta i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di "detassazione dei premi di produttività"** (art. 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016"; Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, Circolare dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro 28/E/2016).

Ciò vuol dire che è possibile applicare all'EVR l'aliquota sostitutiva dell'IRPEF pari al 5% per il solo anno

corrente del 2023.

**Per quanto concerne, invece, la contribuzione previdenziale occorre ricordare che l'E.V.R. è assoggettato alla contribuzione ordinaria sia a carico dell'impresa sia del lavoratore.**

#### **Deposito preventivo telematico**

**A tal fine, si ricorda che per usufruire della tassazione agevolata di cui sopra, è necessario, prima dell'effettiva erogazione dell'EVR, procedere al deposito della dichiarazione di conformità attraverso il sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it).**

Su quest'ultimo aspetto si rinvia ad una nostra successiva Circolare di approfondimento sul deposito preventivo telematico.

Il Servizio Sindacale e Previdenziale (Tel. 011/81377221-222-234, email: [sindacale@cce.to.it](mailto:sindacale@cce.to.it)) rimane a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

CN/amd

Allegati

[Tabella 1 4%](#)

[Tabella 2 2,6%](#)

[Allegato 1 - un parametro negativo](#)

[Allegato 2 - parametri negativi](#)

[Allegato 3 - Autodichiarazione di Impesa Associata 2023](#)

[Allegato 4 - Autodichiarazione Impresa Associata EVR negativo](#)